

CAMERA DEI DEPUTATI N. 128

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRUCIANELLI

Istituzione dell'Istituto nazionale per il consumo

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con lo storico ingresso dell'Italia nel gruppo dei Paesi dell'Unione europea che adottano un'unica moneta, il nostro Paese ha conquistato un ruolo decisivo nei grandi processi di globalizzazione dell'economia e di liberalizzazione dei mercati. Tali trasformazioni stanno investendo anche l'Italia grazie alla liberalizzazione di importanti comparti dell'economia nazionale, alle privatizzazioni ed alla progressiva deburocratizzazione delle amministrazioni pubbliche. In questo contesto avvertiamo l'esigenza di far accrescere il ruolo delle associazioni dei consumatori come soggetto terzo, tra impresa e forza lavoro, per la realizzazione di una politica economica che ponga al centro delle trasformazioni il cittadino consumatore. L'Unione europea ha svolto finora, in questo ambito, un decisivo ruolo di stimolo verso gli Stati membri, volto all'emanazione di numerose direttive in materia, e ha ritenuto opportuno inserire

la tutela dei consumatori all'interno del Trattato di Maastricht istitutivo della Comunità europea e recentemente ha inteso ribadirlo nell'elaborazione del Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

L'Italia ha scontato, finora, un grave ritardo nell'assumere le politiche a tutela del consumo, e spesso si è limitata a recepire le direttive della Comunità europea. Sono occorsi dieci anni di dibattito politico per giungere all'approvazione della cosiddetta « legge quadro del consumo » (legge 30 luglio 1998, n. 281, recante « Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti ») e con essa abbiamo iniziato a colmare una grave lacuna legislativa e politica. Tale legge ha riconosciuto alle associazioni dei consumatori importanti poteri, tra i quali la possibilità di adire in giudizio, di essere riconosciute parte civile, di essere consultate dalle Autorità dei servizi pubblici e di poter attivare proce-

di conciliazione presso sedi terze; la legge ha previsto inoltre la nascita del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. A tale organismo consultivo abbiamo inteso affiancare, con la presente proposta di legge, una istituzione di carattere tecnico-scientifico, allo scopo di offrire alle associazioni dei consumatori e degli imprenditori una serie di servizi e di consulenze, volti alla ricerca di una sempre maggiore sicurezza e qualità dei prodotti in commercio. Tali istituti per il consumo sono già presenti in vari Paesi europei, tra i quali la Francia, la Spagna e il Portogallo. In Spagna, la struttura amministrativa responsabile della politica dei consumatori è il Ministero della sanità e del consumo. Da tale Ministero dipende l'Istituto nazionale del consumo, un organismo autonomo che, secondo l'articolo 51 della Costituzione spagnola e la legge n. 26 del 1984, esercita la funzione di promozione dei loro diritti. Le undici maggiori associazioni dei consumatori a livello nazionale fanno parte del *El Consejo de consumidores y Usuarios* (CCD), che ne garantisce la consultazione e la rappresentanza istituzionale. La concertazione fra i pubblici poteri e le associazioni dei consumatori avviene nell'ambito della Consulta del consumo, un organo che riunisce personalità rappresentative degli ambienti interessati al consumo, dipendente dall'Istituto nazionale del consumo. In Portogallo, responsabile per gli affari consumeristici è il Segretario di Stato per la protezione dei consumatori, direttamente facente capo al primo ministro, al cui interno agisce l'*Instituto do Consumidor*, organismo di carattere tecnico, previsto direttamente dalla Costituzione portoghese. Gli interessi dei consumatori sono protetti attraverso le associazioni rappresentate nel Consiglio economico e sociale e nel Consiglio nazionale dei consumatori al quale sono, tra l'altro, sottoposti i disegni di legge riguardanti i consumatori prima della sottoscrizione da parte del Ministro responsabile per materia. La struttura organizzativa della Francia in materia di tutela dei consumatori fa capo al Ministero dell'economia. Al suo interno agisce

il Consiglio nazionale del consumo, che si occupa, principalmente, della protezione dei consumatori in situazioni di fragilità, del miglioramento della diffusione delle informazioni sulla qualità, sulla sicurezza e sul prezzo dei prodotti e dei servizi, di una maggiore protezione dei consumatori attraverso un inquadramento più definito di attività professionali e pratiche commerciali, nonché della salute pubblica. La Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (DGCCRF) è il servizio ministeriale che si occupa della realizzazione di studi e di indagini sul consumo e che garantisce un controllo permanente sui prodotti di consumo e sull'utilizzo dei servizi. Le sue decisioni sono prese sulla base di pareri espressi da una commissione indipendente (Commissione della sicurezza dei consumatori), organismo istituito nel 1984 per migliorare la prevenzione dei rischi legati all'utilizzazione di prodotti e di servizi. Accanto a tali organismi amministrativi, vi è inoltre l'Istituto del consumo, un ente pubblico autonomo, che svolge l'importante funzione di informazione generale dei consumatori, di realizzazione di test comparativi sui prodotti, nonché di formazione tramite l'attività di associazioni e di insegnanti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge sancisce le finalità dell'Istituto nazionale per il consumo e la sua natura giuridica ed indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale Ministero di riferimento. Con il comma 3 si elencano i compiti specifici dell'Istituto, al comma 4 si autorizza l'Istituto a stabilire rapporti di collaborazione con varie istituzioni scientifiche.

Con l'articolo 2 si autorizza l'Istituto a stipulare convenzioni con laboratori di analisi pubblici e privati allo scopo di realizzare le attività di cui al comma 3 dell'articolo 1.

L'articolo 3 prevede la possibilità di un contributo economico allo scopo di sostenere l'editoria consumeristica specializzata.

L'articolo 4 regola la vita interna dell'Istituto e prevede l'emanazione di

norme che ne definiscano l'organizzazione ed il funzionamento.

Gli articoli 5, 6 e 7 concernono gli organi dell'Istituto (direttore generale e consiglio di amministrazione). L'articolo 6 si sofferma sui criteri di nomina e sulla figura professionale del direttore generale e l'articolo 7 indica nel consiglio di amministrazione l'organo di direzione dell'Istituto. Tale consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo rappresen-

tante, ed è composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché degli imprenditori, da esperti, da rappresentanti dei Ministeri interessati, e dal presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

L'articolo 9 prevede che l'Istituto si avvalga per i propri compiti di un contingente di personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Infine, l'articolo 10 reca le norme relative alla copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e compiti).

1. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti merceologici e dei servizi di maggiore utilizzo è istituito l'Istituto nazionale per il consumo (INC), di seguito denominato « Istituto ».

2. L'Istituto ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

3. L'Istituto ha compiti di studio, ricerca, documentazione, informazione e divulgazione sulle materie connesse alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; inoltre fornisce supporto tecnico e scientifico alle associazioni dei consumatori e degli utenti, alle associazioni degli imprenditori, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle pubbliche amministrazioni ed alle autorità amministrative indipendenti.

4. Per lo svolgimento delle proprie finalità l'Istituto può avvalersi della collaborazione delle università degli studi, delle istituzioni e degli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici, divulgativi e formativi.

5. Allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 3 l'Istituto provvede a:

a) raccogliere le richieste di analisi di esami di laboratorio e di *test* comparativi provenienti dalle istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni dei consumatori e degli utenti e dalle pubbliche amministrazioni;

b) fare realizzare da laboratori pubblici o privati le analisi ed i *test* comparativi richiesti dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 3;

c) trasmettere per informazione alle associazioni degli imprenditori ed alle aziende interessate i risultati di loro competenza;

d) interpretare i risultati delle ricerche e portarli a conoscenza dei consumatori e delle loro organizzazioni mediante un'apposita pubblicazione;

e) diffondere i risultati dei propri lavori avvalendosi, in particolare, della collaborazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

f) informare i consumatori sulle problematiche relative al consumo, in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori e degli utenti, con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e con le amministrazioni pubbliche, avvalendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti appropriati;

g) supportare i consumatori e gli utenti e le rispettive organizzazioni fornendo loro adeguata documentazione, prevedendo l'istituzione di un ufficio per l'informazione dotato di strumentazioni tecnologiche avanzate e garantendo il sostegno finanziario all'editoria consumeristica;

h) su richiesta delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti o di intesa con esse, promuovere campagne nazionali di formazione e di informazione sui diritti dei consumatori e degli utenti rivolte, in particolare, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

i) realizzare e gestire una banca dati per l'informazione sui consumi;

l) realizzare studi tecnico-giuridici relativi alle politiche del consumo;

m) coadiuvare le organizzazioni dei consumatori e degli utenti provvedendo alla redazione di *dossier*, su tematiche specifiche; tali *dossier* sono utilizzati dalle

organizzazioni per la loro attività ordinaria ed, in particolare, per la loro attività istituzionale.

ART. 2.

(Convenzioni).

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, l'Istituto stipula apposite convenzioni con laboratori di analisi pubblici e privati.

ART. 3.

(Editoria consumeristica).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: « e alle attività editoriali specializzate nel campo consumeristico ».

ART. 4.

(Regolamentazione dell'Istituto).

1. L'Istituto è un organo collegiale presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono dettate le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Istituto.

ART. 5.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il direttore generale;
- b) il consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale e il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 6.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è scelto tra persone di alta qualifica tecnica e manageriale nel settore di competenza dell'Istituto, ed è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

1. L'attività dell'Istituto è coordinata dal consiglio di amministrazione che ha il compito di predisporre il progetto relativo all'attività annuale dell'Istituto, nonché di promuovere ricerche e campagne di informazione di interesse generale.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni di imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) tre esperti particolarmente competenti nel settore del consumo, in ragione delle loro qualifiche ed attività, indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) il Presidente del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

e) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali, designato dal Ministro;

f) un rappresentante del Ministro della sanità, designato dal Ministro;

g) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie, designato dal Ministro.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dura in carica due anni ed è rinnovabile.

ART. 8.

(Compensi).

1. I compensi del direttore generale e dei componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 9.

(Personale).

1. L'Istituto si avvale di un contingente di personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la cui consistenza è determinata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in regime di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per il triennio 2001-2003, in ragione di lire 6 miliardi annue, si provvede, per il medesimo triennio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0000860